



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 27

**Publicato sul sito www.agcm.it
6 luglio 2020**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12299 - IREN/RAMO DI AZIENDA SIDIGAS.COM	
<i>Provvedimento n. 28272</i>	5
C12300 - EUROCAR ITALIA/ERRE ESSE	
<i>Provvedimento n. 28273</i>	9
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	15
AS1679 - DISTORSIONI CONCORRENZIALI DERIVANTI DA ALCUNE PREVISIONI CONTENUTE NEL DECRETO MILLEPROROGHE	15
AS1680 - REGIONE PUGLIA - LIMITI LAVORATIVI PER UN DIRETTORE SANITARIO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE	21

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12299 - IREN/RAMO DI AZIENDA SIDIGAS.COM

Provvedimento n. 28272

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 giugno 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele AINIS;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la comunicazione della società Iren S.p.A., pervenuta il 22 maggio 2020;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Iren S.p.A. (di seguito, "Iren") è la società - quotata presso la Borsa di Milano - *holding* dell'omonimo gruppo, attivo a livello nazionale nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, delle risorse idriche, del teleriscaldamento, dei servizi di gestione calore, dei servizi ambientali, dell'illuminazione pubblica e dei servizi funerari e cimiteriali, in particolare in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Il 18,85% del capitale di Iren è detenuto da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. - controllata al 100% dal Comune di Genova -, il 13,8% da Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. - controllata al 100% dal Comune di Torino -, il 6,42% dal Comune di Reggio Emilia, il 3,16% dal Comune di Parma, l'1,37% dal Comune di Piacenza e il rimanente da altri Comuni e da investitori istituzionali, finanziari e *retail*. Iren è controllata congiuntamente dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia in virtù di un patto parasociale. Nel 2019, il fatturato consolidato del gruppo Iren è stato pari a 4,2 miliardi di euro, interamente realizzati in Italia.

2. Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda relativo alla vendita di gas naturale attualmente facente capo a Sidigas.com S.r.l. (di seguito Sidigas.com), società del gruppo Sidigas, attivo nel settore energetico nella progettazione, costruzione e gestione di impianti di distribuzione di gas naturale nonché, attraverso Sidigas.com, nella vendita di gas naturale. Nel 2019 il ramo d'azienda di Sidigas.com, oggetto di acquisizione da parte di Iren, ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a [31-100]* milioni di euro.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione da parte di Iren del ramo di azienda di Sidigas.com. In particolare, le attività che compongono il ramo d'azienda oggetto di acquisizione risultano composte da: contratti di vendita di gas naturale a clienti finali prevalentemente di piccole dimensioni; licenze di vendita di gas naturale; venti dipendenti del ramo d'azienda; nonché tutti gli altri beni materiali e immateriali (ivi incluso il marchio Sidigas.com) e i contratti attivi e passivi strettamente afferenti e funzionali all'esercizio dello stesso. La struttura dell'operazione prevede che Sidigas.com costituisca una Newco, da essa posseduta integralmente, cui conferire il ramo d'Azienda e che Iren, direttamente o per il tramite della sua controllata Iren Mercato S.p.A., acquisti il 100% del capitale sociale della Newco.

4. L'Operazione è accompagnata da un obbligo di fornitura, in virtù del quale una società del gruppo Sidigas continuerà a prestare servizi amministrativi e informatici a favore del ramo d'azienda acquisito (quali quelli di *metering, billing e customer service*, invio delle letture dei misuratori e di altre informazioni relative alla clientela del ramo d'azienda), per un periodo limitato di sei mesi dalla data del *closing*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

6. L'impegno temporaneo di fornitura di servizi connessi al ramo d'azienda oggetto di acquisizione si può configurare come una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione in quanto mira ad assicurare il trasferimento del valore integrale dell'asset ceduto all'acquirente¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

7. L'operazione riguarda la vendita al dettaglio di gas naturale, che consiste nella fornitura e nella consegna di gas ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas. Secondo l'orientamento dell'Autorità, nell'ambito di tale attività possono essere individuati distinti mercati rilevanti del prodotto in ragione delle specifiche caratteristiche della domanda e dell'offerta, a seconda delle categorie di clienti serviti. In particolare, l'impresa oggetto di acquisizione è attiva nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali di medie o grandi dimensioni, con consumi superiori a 200.000 mc/anno e in quello della vendita di gas naturale ai clienti finali di piccola dimensione, con consumi inferiori a 200.000 mc/anno.

¹ Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

Effetti dell'operazione

8. Con riguardo al mercato della vendita al dettaglio di gas naturale ai clienti finali con consumi superiori a 200.000 mc annui, di dimensione geografica nazionale, si osserva che il gruppo Iren detiene su tale mercato una quota pari a [10-15%] del totale, mentre la società acquisita detiene una quota di mercato largamente inferiore all'1%. Pertanto, ad esito dell'operazione si avrà un incremento assolutamente marginale della quota di mercato già detenuta dalla società acquirente, non in grado né di costituire né di rafforzare una posizione dominante in capo a quest'ultima.

9. Con riguardo al mercato della vendita al dettaglio di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 mc, anche sulla base di precedenti provvedimenti dell'Autorità, lo stesso è da ritenersi di dimensione subnazionale, tendenzialmente regionale². Ad ogni modo, nel caso di specie la definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta posto che non cambierebbe l'esito della valutazione. Le parti sono infatti radicate in ambiti territoriali distinti, e pertanto l'incremento apportato dalla presenza dell'acquirente è ovunque marginale, in un contesto nel quale peraltro sono presenti anche importanti operatori concorrenti, come le società di vendita del gruppo Enel e del gruppo Eni. Anche nelle regioni in cui è attivo il ramo d'azienda acquisito (Campania, Basilicata e Calabria), la sovrapposizione prodotta dall'operazione conduce a quote aggregate di entità modesta, pari al [5-10%] in Campania, al [1-5%] in Basilicata ovvero inferiore all'1% in Calabria.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.

RITENUTO che l'impegno temporaneo di fornitura di servizi connessi al ramo d'azienda oggetto di acquisizione configura una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione, in quanto mira ad assicurare il trasferimento del valore integrale dell'asset ceduto all'acquirente;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

² Cfr., *ex multis*, C12257 – Hera/Ascopiave, dell'8 ottobre 2019.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12300 - EUROCAR ITALIA/ERRE ESSE*Provvedimento n. 28273*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 giugno 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società Eurocar Italia S.r.l., pervenuto in data 22 maggio 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Eurocar Italia S.r.l. (di seguito, Eurocar) è una società attiva nella distribuzione al dettaglio di autovetture (nuove e usate) e di veicoli commerciali leggeri (nuovi e usati) dei marchi del gruppo Volkswagen, nonché di ricambi originali dei marchi del gruppo Volkswagen in Italia, e nella relativa attività di riparazione e manutenzione.

2. Eurocar è controllata da Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., che è a sua volta controllata da Volkswagen AG, società posta al vertice del gruppo Volkswagen. Volkswagen AG è una società costituita ai sensi del diritto tedesco le cui azioni sono quotate presso la borsa di Francoforte.

3. Nel 2019 il gruppo Volkswagen¹ ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 252,6 miliardi di euro, di cui circa [100-200]* miliardi di euro per vendite nell'Unione europea e circa [9-10] miliardi di euro per vendite in Italia.

4. Erre Esse S.p.A. (di seguito, Erre Esse o la Target) è una società attiva nella distribuzione al dettaglio di autovetture nuove a marchio Porsche, di autovetture usate principalmente dei marchi del gruppo Volkswagen, di pezzi di ricambio OEM e altri ricambi acquistati attraverso il gruppo Volkswagen in Italia, nonché nelle attività di riparazione e manutenzione.

5. Il capitale sociale di Erre Esse è detenuto da una persona fisica e dalle società Redsim Società Semplice ed Ekipo S.p.A. (di seguito, congiuntamente, i Venditori).

6. Nel 2018 Erre Esse ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 77,3 milioni di euro, di cui circa [31-100] milioni di euro per vendite nell'Unione europea e circa [31-100] milioni di euro per vendite in Italia.

¹ Ai fini della presente Operazione, così come previsto dal par. 172 della Comunicazione Consolidata, il fatturato del gruppo Volkswagen comprende i fatturati di Bonaldi, Vicentini, Dorigoni e Saottini.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. Le Parti hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita (di seguito, il Contratto) ai sensi del quale Eurocar si impegna ad acquistare l'intero capitale sociale attualmente detenuto dai Venditori.

8. È prevista altresì l'acquisizione da parte di Eurocar di alcune unità immobiliari di proprietà di Ekipo S.p.A. e attualmente condotte in locazione a Erre Esse ai fini dell'esercizio dell'attività.

9. Ai sensi del Contratto, i Venditori si impegnano, per un periodo di due anni dal completamento dell'Operazione, a non: (i) assumere o sollecitare l'assunzione, direttamente o indirettamente, di persone che sono di volta in volta dipendenti di Erre Esse; (ii) svolgere, direttamente o indirettamente, o assumere alcuna partecipazione diretta o indiretta in qualsiasi impresa che svolga attività concorrenti con l'attività svolta da Erre Esse alla data di sottoscrizione o comunque negli ultimi cinque anni in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; (iii) assumere la carica di amministratore, ovvero agire in qualità di consulente o esercitare un altro simile incarico a favore di un soggetto che sia coinvolto in, ovvero eserciti, attività, affari o iniziative della tipologia di cui al punto (ii) sopra.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa.

11. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

12. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita e non impedisca ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario².

13. Il patto di non sollecitazione sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita³.

² Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

³ Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

14. Da un punto di vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia: *i*) la distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e di veicoli commerciali nuovi e usati, *ii*) la distribuzione al dettaglio di ricambistica per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali e *iii*) i servizi post vendita di assistenza, manutenzione e riparazione di autoveicoli⁴.

15. *i*) Il mercato in questione interessa l'attività di distribuzione degli autoveicoli e dei veicoli commerciali nuovi e usati da parte dei concessionari ai consumatori finali. Le case produttrici commercializzano infatti le proprie vetture attraverso imprese di distribuzione (società controllate o operatori terzi) le quali, a loro volta, si avvalgono di una rete di concessionari che svolgono attività di vendita alla clientela.

16. Nell'ambito di tale mercato possono individuarsi diversi segmenti, distinguendo tra autoveicoli e veicoli commerciali, veicoli nuovi e usati, in base alle prestazioni, alle dimensioni e al prezzo delle autovetture commercializzate. Tuttavia, frequentemente i concessionari distribuiscono diverse tipologie di prodotto (utilitarie, categoria media, categoria superiore, ecc.) e le differenze sono andate riducendosi negli anni in ragione della tendenza delle case automobilistiche ad offrire sempre più accessori anche per le auto di media e piccola cilindrata. Ai fini della presente operazione, comunque, non appare necessario addivenire ad una esatta delimitazione merceologica del mercato.

17. *ii*) Nell'ambito del settore della commercializzazione di parti ed accessori, del quale fa parte la ricambistica per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali, è possibile individuare due tipologie di prodotti, quelli originali e quelli equivalenti (di qualità corrispondente). I pezzi di ricambio originali vengono commercializzati con il marchio della casa automobilistica; la ricambistica equivalente è invece fornita da operatori indipendenti del settore della componentistica, che possono anche rifornire le stesse case automobilistiche.

18. I prezzi delle parti di ricambio equivalenti presentano un livello significativamente inferiore, che varia anche a seconda della tipologia di ricambio considerato. Inoltre, le diverse tipologie di ricambi per autoveicoli (guarnizioni, pastiglie, ammortizzatori, cinghie, candele, filtri, fanaleria, ecc.) non sono tra loro sostituibili dal lato della domanda finale, che dipende evidentemente dall'intervento di manutenzione o riparazione da effettuare⁵.

19. Tuttavia, si registra, sempre dal lato della domanda, una significativa sostituibilità tra ricambi originali ed equivalenti (purché di qualità corrispondente), variabile in funzione dell'età e della classe economica di appartenenza del veicolo, nonché del tipo di ricambio. Dal lato dell'offerta, inoltre, i centri di assistenza delle case automobilistiche (generalmente concessionarie e officine

⁴ Cfr., tra gli altri, provv. n. 27594 del 12 marzo 2019, C12219 – Eurocar Italia/Saottini Auto, provv. n. 27458 del 12 dicembre 2018, C12203 – Eurocar/Dorigoni, provv. n. 26906 del 13 dicembre 2017, C12137 – PAG ITALY/RAMO DI AZIENDA DI STAREMILIA, provv. n. 22264 del 30 marzo 2011, C10979 – TT HOLDING/AUTOSTELLA e provv. n. 20359 del 1° ottobre 2009, C10265 – TT HOLDING/CAMAR; cfr. anche Decisione della Commissione europea del 1 agosto 2018, COMP/M.8963 – Eurocar/Bonaldi e Decisione della Commissione europea del 10 settembre 2018, COMP/M.9070 – Eurocar/Vicentini.

⁵ Si segnala inoltre l'esistenza di una variegata gamma di modelli (profondità di gamma) all'interno di una stessa tipologia di ricambio, ognuno dei quali indicato per un determinato autoveicolo o serie di autoveicoli.

autorizzate) possono distribuire al dettaglio ricambi sia originali che equivalenti. Sempre dal lato dell'offerta, infine, gli operatori distribuiscono generalmente un'ampia gamma di parti di ricambio.

20. iii) Il mercato dei servizi di assistenza post vendita per autoveicoli risulta caratterizzato da un'estrema polverizzazione dell'offerta. L'attività di riparazione e manutenzione viene infatti svolta da un'ampia gamma di operatori quali: officine e concessionari rivenditori autorizzati; officine indipendenti; stazioni di servizio; centri auto specializzati; servizi rapidi di assistenza (l'attività di assistenza in garanzia viene invece effettuata dagli stessi concessionari delle case automobilistiche ovvero da altri soggetti da queste autorizzati).

Il mercato geografico

21. Per quel che riguarda la rilevanza geografica, la dimensione dei mercati *sub i)*, *ii)* e *iii)* può ritenersi locale. Tale ipotesi trae fondamento dai comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dall'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di vendita e assistenza. Nei diversi precedenti relativi ai mercati in questione, l'Autorità ha definito i mercati locali sulla base dei confini amministrativi, individuando mercati aventi dimensione tendenzialmente provinciale. Nel caso di specie, seguendo tale approccio, in considerazione dell'ambito di operatività della società oggetto di acquisizione, il mercato geografico rilevante potrebbe ritenersi circoscritto alle province di Alessandria, Cuneo, Torino, Novara e Genova.

22. In alternativa, è possibile definire gli ambiti locali tenendo conto della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e della propensione alla mobilità dal lato della domanda. A tale riguardo, la parte notificante, sulla base dei dati di vendita dei concessionari oggetto di acquisizione e della propria esperienza, ritiene che sia possibile ipotizzare l'esistenza di un bacino di utenza individuato dalle aree site intorno ai concessionari di Erre Esse oggetto di acquisizione percorribili in 40 ovvero 60 minuti di tragitto in macchina per il mercato *sub i)* e in 20 minuti di tragitto in macchina per i mercati *sub ii)* e *sub iii)* (di seguito, le isocrone).

Effetti dell'operazione

23. La società Erre Esse oggetto di acquisizione è attiva mediante tre concessionarie ubicate, rispettivamente, nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino e due centri riparazioni ubicate rispettivamente nelle province di Novara e Genova, mentre l'acquirente Eurocar detiene vari concessionari ubicati in alcune province del Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Udine e Trieste), della Toscana (Firenze), della Lombardia (Milano, Sondrio, Bergamo, Lecco e Brescia)⁶⁷, del Veneto (Verona)⁸ e del Trentino Alto Adige (Trento)⁹, cui vanno altresì aggiunti due concessionari Porsche controllati da Volkswagen AG e ubicati rispettivamente in una provincia della Lombardia (Milano) e in una provincia del Veneto (Padova). A livello provinciale, non si verificano quindi sovrapposizioni tra le attività delle Parti.

24. Nei mercati della distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e di veicoli commerciali nuovi e usati, nelle province di Alessandria, Cuneo, Torino, Novara e Genova, in cui non si verificano sovrapposizioni tra le attività delle Parti, le quote di Erre Esse sono inferiori all'1%;

⁶ Cfr. Decisione della Commissione europea del 1 agosto 2018, COMP/M.8963 – Eurocar/Bonaldi.

⁷ Cfr. provv. n. 27594 del 12 marzo 2019, C12219 – Eurocar Italia/Saottini Auto.

⁸ Cfr. Decisione della Commissione europea del 10 settembre 2018, COMP/M.9070 – Eurocar/Vicentini.

⁹ Cfr. provv. n. 27458 del 12 dicembre 2018, C12203 – Eurocar/Dorigoni.

considerando le isocrone, per ciascuna delle tre concessionarie e dei due centri riparazioni di Erre Esse oggetto di acquisizione sia nella isocrona a 40 minuti che nella isocrona a 60 minuti le quote congiunte delle Parti sono inferiori al [1-5%].

25. Nei mercati della distribuzione al dettaglio di ricambistica originale VW per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali, della distribuzione al dettaglio di ricambistica non originale per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali¹⁰, nonché dei servizi post vendita di assistenza, manutenzione e riparazione di autoveicoli, in ciascuna delle province di Alessandria, Cuneo, Torino, Novara e Genova, in cui non si verificano sovrapposizioni tra le attività delle Parti, la quota di Erre Esse è, rispettivamente, inferiore al 5%, inferiore all'1% e inferiore all'1%, mentre, prendendo in considerazione le isocrone, per ciascuna delle tre concessionarie e dei due centri riparazioni di Erre Esse oggetto di acquisizione, nelle isocrone a 20 minuti non si verificano sovrapposizioni tra le attività delle Parti e le quote di Erre Esse sono rispettivamente pari:

- nel mercato della distribuzione al dettaglio di ricambistica originale VW per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali, a meno del 5%;
- nel mercato della distribuzione al dettaglio di ricambistica non originale per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali, a meno dell'1%;
- nel mercato dei servizi post vendita di assistenza, manutenzione e riparazione di autoveicoli, a meno dell'1%.

26. Sotto il profilo verticale, si rileva che:

a) il gruppo Volkswagen è altresì attivo nei mercati a monte della distribuzione all'ingrosso di autoveicoli per passeggeri e di veicoli commerciali nuovi e usati, ove detiene a livello nazionale quote inferiori al 16%; come si è visto, nei mercati a valle della distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e di veicoli commerciali nuovi e usati, sia avendo a riguardo le province di Alessandria, Cuneo, Torino, Novara e Genova, sia avendo a riguardo le isocrone, le quote congiunte delle Parti saranno minori dell'1%;

b) il gruppo Volkswagen è altresì attivo nel mercato a monte della distribuzione all'ingrosso di ricambistica originale VW per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali, ove detiene a livello nazionale una posizione monopolistica; come si è visto, nel mercato a valle della distribuzione al dettaglio di ricambistica originale VW per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali, sia avendo a riguardo le province di Alessandria, Cuneo, Torino, Novara e Genova, sia avendo a riguardo le isocrone, le quote di Erre Esse sono inferiori al 5%.

27. Si osserva che, neppure sotto il profilo verticale, l'operazione non solleva preoccupazioni concorrenziali, in quanto non è idonea a configurare un'ipotesi di *input foreclosure* in ragione della stessa strategia distributiva del gruppo Volkswagen che rende accessibili i ricambi originali anche ai riparatori indipendenti sia attraverso la società Volkswagen Group Italia S.p.A., attiva su tutto il territorio italiano, sia tramite una rete di *service partner* (distributori al dettaglio autorizzati di veicoli e ricambistica originale Volkswagen) presenti su tutto il territorio nazionale¹¹.

¹⁰ Ricomprendente prodotti quali olio, lubrificanti, pneumatici nonché altre piccole parti di ricambio.

¹¹ Cfr. anche Decisione della Commissione europea del 1 agosto 2018, COMP/M.8963 – Eurocar/Bonaldi e Decisione della Commissione europea del 10 settembre 2018, COMP/M.9070 – Eurocar/Vicentini.

28. In conclusione, in virtù di quanto sopra, si ritiene che nei mercati interessati l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determini, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti siano accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1679 - DISTORSIONI CONCORRENZIALI DERIVANTI DA ALCUNE PREVISIONI CONTENUTE NEL DECRETO MILLEPROROGHE

Roma, 22 giugno 2020

Senato della Repubblica Italiana
Camera dei Deputati
Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 17 giugno 2020, ha inteso svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in merito alle distorsioni concorrenziali derivanti da alcune previsioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*» (c.d. decreto *Milleproroghe*).

Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative a: (i) la proroga della cessazione del regime di maggior tutela del prezzo del gas e dell'energia elettrica (art. 12, comma 3); (ii) l'albo degli incaricati per la gestione e il controllo di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza (art. 8, comma 4); (iii) l'estensione del rimborso a Poste Italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste per le spedizioni di prodotti editoriali (art. 1, comma 9); (iv) la proroga del termine in capo ai concessionari per esternalizzare i propri contratti e il permanere della quota del 60% per i concessionari autostradali (art. 1, comma 9-bis).

(i) Sulla proroga della cessazione del regime di maggior tutela del prezzo del gas e dell'energia elettrica (art. 12, comma 3)

L'art. 12, comma 3, del decreto Milleproroghe, modificando la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017), dispone l'ennesima proroga della cessazione del regime di maggior tutela del prezzo: nel mercato del gas, per i clienti finali di piccole dimensioni, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022; nel mercato dell'energia elettrica, per le piccole imprese, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 e, per le micro imprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022.

Come noto, l'Autorità è recentemente intervenuta sulla materia in occasione del processo di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, evidenziando, con il parere del 4 febbraio

2020¹, i gravi rischi per la concorrenza derivanti dall'ulteriore rinvio del termine di abrogazione della regolamentazione tariffaria nei mercati della vendita al dettaglio dei servizi di energia elettrica e gas.

In particolare, in quella sede l'Autorità ha ricordato come le disposizioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, relative a detti mercati avevano delineato un processo che, laddove correttamente implementato, avrebbe condotto dopo due anni al completamento della riforma di liberalizzazione del settore dell'energia in Italia (introdotto già dal 1999, con il decreto c.d. Bersani), concludendo il più che decennale periodo transitorio della regolazione delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica e del gas e consentendo così di riversare sui mercati finali della vendita i benefici derivanti dal funzionamento concorrenziale delle fasi a monte delle due filiere.

Successivamente, i continui rinvii stabiliti in sede legislativa del termine di cessazione della maggior tutela hanno ostacolato l'acquisizione di detti benefici e sono quindi da considerarsi suscettibili di mettere a rischio il pieno successo dell'intero processo di riforma.

Come ricordato dall'Autorità, infatti, le modalità con le quali le tutele di prezzo sono state assicurate in Italia, attribuendo - almeno per il settore elettrico - ai soli venditori integrati nella distribuzione la possibilità di offrire il servizio regolato, hanno contribuito a preservare nel tempo una struttura dei mercati della vendita caratterizzata da posizioni dominanti su base locale e da un elevato livello di concentrazione dell'offerta.

Oltre a impedire un'effettiva concorrenza su base nazionale, compartimentando i mercati locali, ciò ha anche condotto a fenomeni di sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti con fini escludenti, a danno di una piena competizione fra le imprese e, in ultima analisi, a danno dei clienti finali.

Ed invero, i predetti possono essere contrattualizzati a mercato libero dai propri esercenti del servizio di tutela a condizioni peggiorative rispetto a quelle reperibili sul mercato, anche in quanto ingiustificatamente influenzati dai vantaggi reputazionali di cui tali soggetti godono in ragione dell'essere incaricati della vendita in maggior tutela.

L'incertezza del quadro legislativo e la consequenziale scarsa propensione al cambiamento indotta nei consumatori hanno contribuito a favorire ulteriori concentrazioni dell'offerta, che rendono ancora più complessa la definizione delle modalità di transizione al mercato libero per coloro che, alla scadenza di legge, non avranno autonomamente scelto un fornitore a mercato.

Al fine di evitare ulteriori effetti anticoncorrenziali, particolarmente negativi per l'utenza e aggravati, da ultimo, dalle crescenti difficoltà derivanti dall'attuale situazione di emergenza sanitaria, l'Autorità ritiene necessario ribadire come il nuovo termine individuato dall'articolo 12 del decreto Milleproroghe, che proroga al 1° gennaio 2022 la cessazione del sistema di regolazione di prezzo nel mercato del gas, per i clienti finali di piccole dimensioni, e nel mercato dell'energia elettrica, per le micro imprese e per i clienti domestici, e al 1° gennaio 2021 nel mercato dell'energia elettrica per le piccole imprese, debba avere carattere di definitività e non possa essere oggetto di ulteriori rinvii.

In tal senso, l'Autorità ritiene altresì necessario che, a garanzia del completamento della riforma nella tempistica prevista e non più procrastinabile, si realizzino celermente, da parte di tutte le amministrazioni interessate, gli adempimenti già espressamente previsti e dettagliati dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017. In particolare, l'ulteriore differimento del termine

¹ Cfr. AS1646 – *Liberalizzazione mercati della vendita di energia elettrica e gas*, in Boll. n. 7/2020.

previsto per la cessazione del regime di maggior tutela andrebbe sfruttato al meglio al fine di definire le misure necessarie a governare la transizione e a fornire la più ampia e diffusa informazione ai consumatori, nonché certezza agli operatori di mercato, garantendo loro parità di accesso in concorrenza ai clienti finali, ad esempio mediante l'introduzione di trasparenti meccanismi di asta competitiva.

(ii) Sull'albo degli incaricati per la gestione e il controllo di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza (art. 8, comma 4)

L'art. 8, comma 4, del decreto Milleproroghe proroga al 30 giugno 2020 il termine per l'adozione, da parte del Ministro della giustizia, del decreto recante le modalità attuative dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria di svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nell'ambito delle procedure di cui al *Codice della crisi e dell'insolvenza* (art. 357 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito "Codice").

In base al combinato disposto degli artt. 356 e 358 del Codice, diverse categorie di soggetti possono ottenere l'iscrizione all'Albo ed essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al Codice citato. In particolare, la lett. b) dell'art. 358, comma 1, contempla gli studi professionali associati o società tra professionisti "*sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a)* [iscrizione ad albi professionali], e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura"². L'art. 356, comma 2, chiarisce che i requisiti di cui alla citata lettera b), "*devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato*"³.

Al riguardo si rappresenta che, diversamente, l'art. 10, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel dettare una disciplina di livello generale per le società tra professionisti, ha disposto che possono assumere la qualità di soci anche "*soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento*" (lett. b) e che "*l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta*" (lett. c).

Nel Codice della crisi e dell'insolvenza, per l'iscrizione all'Albo citato – cui possono essere ammesse diverse categorie di professionisti (avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e

² L'art. 358, comma 1, dispone che: "*Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale*".

³ In particolare, l'art. 356, comma 2, dispone che: "*Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. (...) I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato*".

consulenti del lavoro) – sono quindi previste per le società professionali condizioni ulteriori rispetto a quelle introdotte dalla disciplina generale, consistenti, in particolare, nell’obbligatoria iscrizione negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, non solo della persona fisica responsabile della procedura, ma anche del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

Le previsioni di cui al Codice sopra citate appaiono idonee a limitare i professionisti nella scelta dell’organizzazione societaria ritenuta più adeguata, atteso che nel nostro ordinamento le società fra professionisti non costituiscono una tipologia societaria autonoma, ma possono assumere le diverse forme previste dal codice civile, soggiacendo pertanto alla disciplina legale del modello prescelto. Sul tema l’Autorità ha più volte espresso il proprio orientamento evidenziando, in generale, come la possibilità per i professionisti di organizzarsi in forma societaria possa comportare una serie di vantaggi, consentendo loro di attrarre investimenti, di diventare più competitivi e di fare fronte alle sfide poste dalla concorrenza internazionale⁴.

In particolare, da ultimo, nella segnalazione *AS/1589B - Distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate - articolo 10 comma 4 lettera b) della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012)*, del 12 giugno 2019, l’Autorità, pur accogliendo con favore l’introdotta riforma delle società professionali, ha comunque evidenziato la necessità di rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla “*possibilità per i professionisti di scegliere l’organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze*”.

Pertanto, in linea con i precedenti interventi in materia, l’Autorità coglie l’occasione per suggerire un ripensamento dei requisiti di cui agli articoli 356 e 358 del Codice della crisi e dell’insolvenza, in quanto restrittivi e idonei a discriminare fra le società di professionisti sulla base del modello organizzativo adottato.

(iii) Sull’estensione del rimborso a Poste Italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste per le spedizioni di prodotti editoriali (art. 1, comma 9)

L’articolo 1, comma 9, del decreto Milleproroghe estende dai tre anni originariamente previsti⁵ a “*una durata pari a quella dell’affidamento del servizio postale universale*” (ossia fino al 2026) la previsione del rimborso a Poste italiane S.p.A. delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali stabilite dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali (art. 1, comma 9). L’applicazione della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE.

Al riguardo, si ricorda che l’Autorità è già intervenuta con propria segnalazione⁶, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/90, in merito alle previsioni del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che

⁴ Cfr., *ex multis*, *AS/1589B Distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate- articolo 10 comma 4 lettera b) della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012)*, 22 maggio 2019, in Boll. n. 24/2019; *IC34 - Indagine Conoscitiva riguardante il settore degli ordini professionali*, 15 gennaio 2009, in Boll. n. 9/2009, p. 283 e segg., nonché Commissione Europea, *Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*, 9 febbraio 2004, COM (2004) 83 definitivo.

⁵ Cfr. art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

⁶ Cfr. *AS1370 Poste Italiane – Tariffa agevolata per le spedizioni postali di prodotti editoriali*, 19 aprile 2017, in Boll. n. 17/2017.

hanno reintrodotta le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali a favore delle imprese editrici, designando Poste Italiane quale unico operatore titolato a ricevere i rimborsi statali⁷.

In particolare, l'Autorità segnalava come il trattamento differenziato tra Poste Italiane e gli altri operatori postali risultasse ingiustificato e ostacolasse la piena liberalizzazione del mercato dei servizi postali. I servizi postali di cui si tratta possono infatti essere resi anche da operatori diversi da Poste Italiane, i quali, tuttavia, non potendo fruire dei contributi statali, non sono in grado di sostenere le tariffe agevolate che può offrire invece l'incumbent beneficiando dei rimborsi previsti. L'Autorità auspicava, pertanto, una riforma che, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, ampliasse l'accesso ai contributi statali a tutti gli operatori postali, al fine di consentire il dispiegarsi di un pieno confronto competitivo.

Ciò premesso, la disposizione di cui all'art. 1, comma 9, del decreto Milleproroghe, nell'estendere - per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale - il rimborso a Poste Italiane delle agevolazioni di cui si tratta, reitera e amplifica le criticità concorrenziali già rilevate dall'Autorità.

(iv) Sulla proroga del termine in capo ai concessionari per esternalizzare i propri contratti e sul permanere della quota del 60% per i concessionari autostradali (art. 1, comma 9-bis)

Infine, l'art. 1, comma 9-bis, del decreto Milleproroghe modifica il testo dell'art. 177, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche "CCP") disponendo: (i) la proroga al 31 dicembre 2021 del termine a decorrere dal quale i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del CCP - non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica - devono affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiori a 150.000 euro; (ii) la conferma dell'obbligo per i titolari di concessioni autostradali già in essere di affidare entro il 31 dicembre 2020, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari al 60% dei propri contratti.

A tale riguardo, deve evidenziarsi che l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'operatività dell'obbligo in capo ai concessionari di esternalizzare i propri contratti affidati senza gara rappresenta un ostacolo nuovamente posto da legislatore allo sviluppo di un mercato concorrenziale⁸. L'Autorità, in proposito, ribadisce quanto già ripetutamente espresso, in particolare in materia di concessioni autostradali, segnalando l'esigenza di rispettare i principi di concorrenza nelle modalità di affidamento delle concessioni e di ricorrere a procedure competitive, al fine di selezionare al meglio e per tempo i gestori in termini di qualità e sicurezza dei servizi, propensione agli investimenti e minor costo di gestione⁹. In quest'ottica, non andrebbero disposti rinnovi

⁷ Il regime delle tariffe agevolate, introdotto con la legge 27 febbraio 2004 n. 46, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003 n. 353 (recante *disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali*), è stato successivamente sospeso per il periodo tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 dal comma 1-bis dell'articolo 2 del D.L. 125/2010; la sospensione è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2013 e nuovamente fino al 31 dicembre 2016 (legge n. 147/2013).

⁸ Il termine era stato dapprima fissato a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del CCP e poi prorogato al 31 dicembre 2020 dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

⁹ Cfr. segnalazione AS1550 - *Concessioni e criticità concorrenziali*, 12 dicembre 2018, in Boll. n. 48/2018. Cfr. altresì AS135 - *Proroghe delle concessioni autostradali*, 23 aprile 1998, in Boll. n. 19/1998; AS988 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013*, 28 settembre 2012, in Boll. n.

automatici e proroghe delle concessioni, che bloccano lo sviluppo dell'economia e impediscono al mercato concorrenziale di produrre i suoi effetti, in termini di efficienza e di innovazione.

Quanto alla seconda modifica normativa che conferma, per i titolari di concessioni autostradali, la diversa percentuale del 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture da esternalizzare tramite procedure ad evidenza pubblica, si ribadisce quanto già in passato segnalato dall'Autorità circa la necessità di aumentare tale quota alla percentuale prevista per la generalità degli altri concessionari (pari all'80%)¹⁰, anche in considerazione del fatto che la quasi totalità delle concessioni autostradali è stata affidata senza procedure ad evidenza pubblica e per durate particolarmente lunghe.

Si auspica che il legislatore vorrà tenere in debita considerazione le osservazioni sopra espresse, in relazione all'art. 1, commi 9 e 9-bis, all'art. 8, comma 4, e all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*».

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

38/2012; AS455 - *Schemi di convenzione con la società Anas S.p.A. sottoscritti dalle società concessionarie autostradali*, 3 luglio 2008, in Boll. n. 18/2008, relativa anche alle modalità di regolamentazione delle tariffe autostradali.

¹⁰ Cfr. AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, 20 dicembre 2018, nonché Audizione del Segretario Generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Avvocato Filippo Arena, Camera dei Deputati – Commissioni VIII e IX, 8 ottobre 2018.

AS1680 – REGIONE PUGLIA - LIMITI LAVORATIVI PER UN DIRETTORE SANITARIO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Roma, 24 giugno 2020

Regione Puglia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 17 giugno 2020, ha inteso svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente all’articolo 12, comma 8, della legge regionale Puglia, 2 maggio 2017, n. 9 (“*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*”), avente ad oggetto il limite d’età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario di una struttura sanitaria e socio-sanitaria privata, anche di carattere ambulatoriale.

In particolare, tale norma dispone che “*il limite d’età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’articolo 15-nonies del d.lgs. 502/92*”.

L’articolo 15-nonies del d.lgs. 502/1992, a sua volta, prevede che “*il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti*”¹.

Quest’ultima disposizione è stata oggetto di recenti modifiche, a partire dalla posizione espressa lo scorso 18 dicembre nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni che, adottando il Patto per la salute 2019-2021, ha proposto una deroga al comma 1 dell’articolo 15-nonies del d.lgs. n. 502/92, per cui, “*fino al 2022, al fine di far fronte alla carenza momentanea di medici specialisti, con particolare riferimento a talune discipline, ferma restando l’esigenza di garantire l’effettiva copertura del fabbisogno formativo definito anche con il MIUR, la possibilità di consentire ai medici specialisti, su base volontaria e per esigenze dell’azienda o dell’ente di appartenenza, di permanere in servizio*

¹ Già il previgente Regolamento regionale pugliese n. 3/2010 (“*Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie’*”), con riferimento ai requisiti ulteriori di qualità individuati dalla Regione per l’accreditamento delle strutture che devono essere posseduti dal personale in servizio presso le strutture accreditate, dispone – *inter alia* – che il fabbisogno di personale deve essere garantito dalle strutture sanitarie: “*per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio sanitario.*” (sez. A.01.03.01).

anche oltre il limite di 40 anni di servizio effettivo di cui all'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione può accordare la prosecuzione del rapporto laddove non sia possibile procedere tempestivamente al reclutamento di nuovi specialisti" (scheda 3). Tale proposta della Conferenza Stato-Regioni è confluita nell'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. decreto c.d. "Milleproroghe"), come convertito con l. 28 febbraio 2020, n. 8.

Ciò posto, si rileva che il limite di età massimo previsto dall'articolo 12, comma 8, della citata legge regionale, previsto per i responsabili sanitari di strutture sanitarie e socio sanitarie private, determina un'ingiustificata limitazione alla prestazione dei servizi professionali da parte dei medici, restringendo così l'offerta di tali servizi.

Inoltre, tale misura comprime ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica e l'autonomia gestionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, precludendo loro di avvalersi di un medico che ha superato il limite di età previsto per rivestire il ruolo di direttore sanitario.

In proposito, si osserva che non è idonea a giustificare siffatte restrizioni la circostanza che tali strutture godano di un regime complementare rispetto a quello pubblico, da cui ricevono un *budget* per l'esercizio dell'attività. Infatti, se la previsione di un limite di età in capo ai dirigenti medici dipendenti del SSN può essere giustificata dalla necessità di tutelare l'interesse pubblico al *turn-over* generazionale, analoghe considerazioni non possono essere estese alle attività di carattere privato, specialmente laddove si tratti di incarichi di gestione apicale delle strutture, per i quali l'esperienza pregressa può rilevare ai fini dell'efficienza dell'attività di *management* svolta.

A ciò si aggiunga che, proprio in relazione al settore pubblico, il limite di età dei dirigenti medici posto dal citato articolo 15-*nonies* è stato oggetto una deroga che consente il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, con il recepimento da parte dal citato articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto "Milleproroghe" della proposta elaborata in sede di Conferenza Stato-Regione.

Si consideri, infine, che in altre Regioni, la disciplina dei requisiti del responsabile sanitario non prevede alcun limite d'età per lo svolgimento di tale funzione (ad esempio, l'articolo 11 della L.R. Toscana 5 agosto 2009, n. 51, "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento").

In conclusione, non sussistono ragioni imperative di interesse generale (*i.e.* ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica) tali da giustificare il limite massimo di età per i responsabili sanitari di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, previsto dall'articolo 12, comma 8, della legge regionale Puglia, 2 maggio 2017, n. 9. Tale limite massimo, pertanto, costituisce una restrizione alla libertà di prestazione dei servizi professionali da parte dei medici e comprime la libertà di iniziativa economica delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nella scelta del responsabile sanitario.

L'Autorità invita la Regione Puglia a comunicare, entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente, le determinazioni assunte con riguardo a quanto sopra rappresentato.

La presente segnalazione viene inviata per conoscenza anche alla Conferenza Stato-Regioni, affinché possa invitare le Regioni ad adottare normative rispondenti ai principi concorrenziali sopra richiamati.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXX- N. 27 - 2020

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
